

STATUTO MOVIMENTO POLITICO CULTURALE “Faro”

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita fra i presenti, nel rispetto dell'art. 49 della Costituzione e dell' art. 36 e sgg. del Codice Civile, l'associazione denominata Movimento Politico Culturale “Faro”, di seguito denominata Associazione, con sede in Palmi (RC)

Essa ha il fine di attuare il manifesto programmatico ispirato ai principi cristiani, di uguaglianza e delle pari opportunità, assicurando a tutti i livelli la presenza di entrambi i generi e il rispetto delle minoranze. Garantisce, la tutela delle minoranze, ove presenti, almeno una rappresentanza negli organi collegiali non esecutivi.

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 4.

L'associazione opera oltre che nel Comune della sede sociale, anche nei Comuni del comprensorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria; potrà altresì intervenire anche in altri comuni del territorio nazionale.

La sede dell'associazione potrà essere mutata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 2 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

ARTICOLO 3 - DESCRIZIONE LOGO

Il logo, quale elemento essenziale di riconoscimento dell'associazione, è composto da uno stemma di forma circolare con lo sfondo azzurro, un cerchio bianco che si colora di rosso bianco e verde nella parte inferiore racchiude un faro stilizzato con la scritta semicircolare Movimento politico culturale “Faro”.

ARTICOLO 4 - FINALITA' ED OGGETTO SOCIALE

L'associazione persegue, senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in piena attuazione del manifesto programmatico.

Le finalità dell'associazione sono:

- Promuovere buone prassi per il buon governo della Città e del territorio improntate a principi di trasparenza, condivisione e concretezza;
- promuovere la realizzazione di infrastrutture e progetti con l'utilizzo efficace ed efficiente delle risorse nazionali e comunitarie;
- rafforzare l'erogazione dei servizi essenziali (es.: sanità, sociale, istruzione, tutela dell'ambiente, ecc.);
- sostenere le istituzioni scolastiche e le famiglie nei percorsi di formazione delle nuove generazioni contrastando situazioni negative (es bullismo, abbandono scolastico, pericoli della rete, ecc.);
- sostenere l'agricoltura e le imprese che operano in tale ambito;
- sviluppare la mobilità e la logistica;
- sviluppare il settore del ICT quale contrasto al digital divide;

- sostenere lo sviluppo del tessuto economico e sociale, anche attraverso la definizione e l'implementazione di progetti innovativi da promuovere nei settori strategici dell'economia della Piana di Gioia Tauro e regionale;
- sviluppare nuove opportunità strategiche per le imprese;
- promuovere e sostenere azioni concrete per il superamento del divario generazionale;
- valorizzare le risorse naturali e culturali per la qualità della vita;
- valorizzare le risorse umane e professionali, la parità di genere nel lavoro e nelle Istituzioni;
- promuovere il bene comune, anche mediante la diffusione dei valori di legalità
- sostenere i progetti di sviluppo culturali, turistici, economici e sociali;
- favorire il superamento del divario sociale e della povertà assoluta;
- sostenere e promuovere lo sport;
- promuovere, reperendo e sistematizzando le necessarie informazioni, iniziative per la formazione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche dello sviluppo locale sostenibile in campo culturale e socio-economico, sulle opportunità finanziarie a livello regionale, nazionale e comunitario;
- sviluppare e promuovere iniziative e proposte in ambiti economici e socio-culturali, anche attraverso un continuo dialogo con individui e gruppi di cittadini per formulare analisi e proposte;
- informare sul funzionamento delle istituzioni comunitarie e sui bandi regionali, nazionali e comunitari;
- affiancare e collaborare con enti pubblici e privati quale strumento di azione pubblica finalizzata allo sviluppo e all'informazione;

Per conseguire i fini di cui al comma 2 del presente articolo, l'Associazione si pone l'obiettivo di promuovere, sostenere, valorizzare iniziative di varia natura quali:

- a) predisposizione di strumenti utili finalizzati ad una valutazione comune delle priorità sociali con l'obiettivo di proporre ed attuare gli interventi più opportuni per incidere sulle decisioni della Pubblica Amministrazione;
- b) promozione di liste civiche che partecipino alle elezioni;
- c) iniziative ricreative: teatro e intrattenimenti musicali sia da parte di Soci che di compagnie e complessi esterni;
- d) intrattenimenti per anziani, per ragazzi, per bambini e ricreativi in genere;
- e) attività di formazione: corsi di formazione, programmi di studio e di ricerca, attività formativo-educative, in collaborazione anche con Enti pubblici e privati, Istituti Scolastici e altre Associazioni;
- f) convegni, tavole rotonde, attività di formazione finalizzate ad avvicinare i giovani alla politica, al dovere civico, alla corretta amministrazione della "cosa pubblica" così da creare la futura classe dirigente della città e del Paese;
- g) attività editoriali e/o di comunicazione sociale: pubblicazione di riviste – bollettini, giornali murali, ricerche, atti di convegni e seminari, siti internet, blog e newsletter;
- h) attività ludico-sportive in genere a livello non professionale;
- i) attività culturali: convegni, dibattiti, tavole rotonde, conferenze, congressi, seminari, mostre, inchieste, istituzione e gestione di biblioteche, proiezione di film, documentari culturali o altri supporti audiovisivi.

In relazione a tali finalità l'Associazione può siglare accordi di collaborazione con Associazioni, Enti pubblici o privati, Società, Amministrazioni pubbliche, in qualsiasi forma associativa, che non siano in contrasto agli obiettivi e le finalità della stessa.

Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia finalizzata al finanziamento dell'associazione stessa e che in ogni modo non sia ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale. Eventuali entrate saranno reinvestite nelle attività dell'associazione.

ARTICOLO 5 - SOCI

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono le finalità, ed in particolare quanto previsto dal manifesto programmatico, e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto o a mezzo di posta elettronica all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

ARTICOLO 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Ogni socio è tenuto all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti, dei deliberati degli organi statuari e deve concorrere alla realizzazione dell'oggetto e delle finalità dell'associazione ed in particolare ogni socio è tenuto a:

- partecipare attivamente alla vita del Movimento;
- svolgere con diligenza gli incarichi affidatogli;
- tenere una irreprensibile condotta morale e politica; concorrere con i propri mezzi a sostenere l'attività del Movimento;
- tenere nei confronti degli altri soci un comportamento leale e corretto con il massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascun socio.

I soci hanno il diritto di partecipare all'attività dell'associazione contribuendo alla determinazione della linea politica, concorrendo all'elezione degli organi statuari e partecipando come candidati alle competizioni elettorali. Possono assumere cariche sociali i soci che risultino iscritti da almeno 6 mesi.

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, dall'appartenenza all'associazione, inviando al Presidente comunicazione scritta.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

I soci hanno il dovere di riservatezza.

ARTICOLO 7 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

- a) dietro presentazione di dimissioni scritte. Tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo

l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

b) per esclusione;

c) per morosità nel pagamento della quota associativa;

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata; oppure per non aver ottemperato agli adempimenti specificati nella domanda di adesione il cui format sarà approvato dal Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera b) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

ARTICOLO 8 - ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

Sono organi dell'associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente e il Vice Presidente;

d) il Tesoriere ed il Segretario;

e) Collegio dei Proviviri.

Qualora lo ritenga necessario, l'Assemblea dei soci potrà nominare un revisore dei conti iscritto all'albo dei revisori dei conti.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Tutte le sedute degli organi collegiali possono svolgersi oltre che in presenza anche attraverso piattaforme telematiche.

ARTICOLO 9 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

L'Assemblea, è convocata almeno 8 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.m., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata. Può essere convocata anche a mezzo WhatsApp, sms, e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto della discussione.

Le riunioni si potranno svolgere in modalità a distanza/online tramite l'utilizzo di apposite piattaforme, nell'avviso di convocazione dovrà essere specificato, oltre al giorno ed all'ora della convocazione, il link per poter partecipare alla riunione a distanza/online.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo

dell'Assemblea.

ARTICOLO 10 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea

- ✓ discute ed approva il bilancio;
- ✓ approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- ✓ elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- ✓ approva il Manifesto Programmatico;
- ✓ definisce il programma generale annuale di attività su proposta del Consiglio Direttivo;
- ✓ procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- ✓ procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- ✓ nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- ✓ discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- ✓ delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ✓ delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- ✓ delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- ✓ delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- ✓ discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- ✓ delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- ✓ nomina, per ciascuna riunione, il Segretario dell'Assemblea incaricato per la redazione del verbale della riunione;

ARTICOLO 11 – VALIDITA' DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

ARTICOLO 12 - PARTICOLARI DELIBERE DELL'ASSEMBLEA

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

Nelle delibere che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

ARTICOLO 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili per non più di due incarichi consecutivi.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ARTICOLO 14 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail o WhatsApp inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi riguardanti le persone.

ARTICOLO 15 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci o al Presidente.

Nello specifico:

- ✓ elegge tra i propri componenti il presidente;
- ✓ elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- ✓ elegge il tesoriere e il segretario;
- ✓ attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- ✓ cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- ✓ predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- ✓ individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- ✓ predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- ✓ predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- ✓ delibera assunzioni e licenziamenti di eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- ✓ propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- ✓ riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ✓ ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

- ✓ delibera in ordine alla perdita dello status di socio;
- ✓ determina annualmente l'importo della quota associativa.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

ARTICOLO 16 - IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. Egli ha competenza generale sull'attività dell'Associazione e svolge tutti i compiti che non siano espressamente attribuiti all'Assemblea od al Consiglio direttivo.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente può delegare con atto scritto parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente che è eletto dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 17 - IL TESORIERE E IL SEGRETARIO

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

ARTICOLO 18 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esaminare tutte le controversie tra i Soci, tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, tra i membri degli Organi e gli Organi stessi.

Si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci.

I membri del Collegio dei Probiviri sono nominati dall'Assemblea Ordinaria, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri giudica *ex bono et aequo* senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.

ARTICOLO 19 - PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio

può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

ARTICOLO 20 - ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 21 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 22 - LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

ARTICOLO 23 - PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

ARTICOLO 24 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 12 dello statuto.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

ARTICOLO 25 - NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai regolamenti in esso citati, si osservano le norme del codice civile e le norme vigenti in materia.

FIRME DEI SOCI FONDATORI
